



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI  
SEZIONE DISTACCATA DI SASSARI

La Corte, composta dai Magistrati:

- |                          |                    |
|--------------------------|--------------------|
| Dott. Maria Teresa Spanu | Presidente         |
| Dott. Cristina Fois      | Consigliere        |
| Dott. Francesca Lupino   | Consigliere – est. |

All'esito della discussione orale, ha pronunciato, ex 281 sexies c.p.c., la seguente:

SENTENZA

nella causa civile di 2° grado iscritta al n. 346 del ruolo generale per gli affari contenziosi civili dell'anno 2016 avente ad oggetto risarcimento danni, promossa da

**[REDACTED]**, difeso dall'avv. Antonello Fiore, come da procura in atti  
APPELLANTE

CONTRO

**[REDACTED]** RL, in persona del legale rappresentante, difesa dall'avv. **[REDACTED]**, come da procura in atti.  
APPELLATA

CONTRO

**[REDACTED]** ASS.NI SPA (GIÀ **[REDACTED]** SPA), in persona del legale rappresentante, contumace  
APPELLATA

Motivi della decisione

In data 30.10.2009 **[REDACTED]**, all'epoca dipendente della ditta **[REDACTED]** con mansioni di operaio, recatosi con il camion della propria azienda presso la sede della **[REDACTED]** srl ed entrato nell'area adibita a carico e scarico merci per provvedere al carico sul mezzo di materiale laterizio ed edilizio per conto dell'impresa di trasporto propria datrice di lavoro, disceso dal camion restava vittima di un sinistro; invero durante l'operazione di carico del materiale sul proprio mezzo che venivano eseguite nell'area predetta da **[REDACTED]**, operaio della **[REDACTED]** srl alla guida di un muletto Toyota FD/70 matric. 13668, veniva investito in retromarcia

Firmato Da: SPANU MARIA TERESA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 44fb70caa90dc45e23b798e8b719377 - Firmato Da: LUPINO FRANCESCA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 6d8b7770daa868ce7c387bd84b4c9a8

contro la fiancata di un secondo muletto Toyota FD/25 matric. 20048 condotto da [redacted] ma in quel frangente in posizione di stasi, riportando lo schiacciamento delle gambe con lesioni ai muscoli e frattura di tibia e perone; soccorso e sottoposto a intervento chirurgico nonché a cure protratte, perveniva alla stabilizzazione dei postumi solo nell'agosto 2010.

Instaurato il giudizio nei confronti della [redacted] srl, della [redacted] srl con chiamata in causa della [redacted] spa, compagnia di assicurazione di entrambe le società in forza di distinti contratti, il [redacted] otteneva, in corso di causa comunque interamente istruita con prove testimoniali e documentali nonché consulenza tecnica di ufficio, ristoro della pretesa risarcitoria azionata (pari a € 11.000,00 a titolo di danno differenziale, avendo ottenuto indennizzo Inail) dalla [redacted] in forza del contratto di assicurazione con la [redacted] srl.

Con sentenza n. 866/2016 pubblicata il 11.06.2016, il Tribunale di Sassari aveva, quindi, dichiarato cessata la materia del contendere ma, perdurando una situazione di conflittualità in ordine alle spese nei soli rapporti con [redacted] srl, condannava il [redacted] a rifondere nella misura di due terzi le spese processuali in favore della stessa, compensandole per il terzo residuo - quindi liquidando la somma di € 7.170,81, per compensi, oltre rimborso forfettario e accessori di legge - mentre dichiarava compensate integralmente le spese nei rapporti con le altre parti.

Il tribunale, dopo avere evidenziato le ragioni fondanti la declaratoria della cessazione della materia del contendere, aveva ritenuto sussistente il diritto di [redacted] srl al rimborso delle spese di lite sulla scorta dell'inutile partecipazione al giudizio causata dall'essere stata detta società erroneamente individuata, da parte dell'attore, quale responsabile del fatto lesivo.

Aveva, in particolare, rilevato il tribunale che:

- dalle stesse allegazioni poste a sostegno della domanda risultava evidente la mancanza di un preciso collegamento della [redacted] srl con l'illecito prospettato il quale era stato cagionato, per quanto era emerso univocamente dagli atti, da un dipendente della [redacted] che nell'eseguire una manovra di retromarcia aveva investito il [redacted];
- i collegamenti oggettivi esistenti fra le due società, la cui sede legale era situata al medesimo indirizzo, le aree di operatività era quasi coincidenti (come emerso dalle deposizioni testimoniali) e l'amministratore unico era la stessa persona fisica, non erano circostanze tali da comportare coincidenza tra le due persone giuridiche, invece certamente distinte ed autonome;
- il [redacted] nonostante fosse emersa in giudizio con ragionevole certezza l'insussistenza di qualsiasi coinvolgimento della [redacted] srl nella determinazione del sinistro, aveva insistito nella domanda proposta nei confronti di entrambe le società, non rinunciando alle conclusioni formulate nei confronti della predetta;



- in ogni caso la difficoltà di distinguere le due persone giuridiche (aventi stessa sede, stesso amministratore, stessa area operativa logistica, medesima compagnia assicuratrice) consentiva di ritenere sussistenti i giusti motivi per disporre la compensazione delle spese di lite nella misura di un terzo.

Avverso la predetta sentenza ha proposto appello **CRUIZ Antonio Nicola** deducendo, sostanzialmente con unico motivo, l'erroneità della decisione nella parte in cui il giudice, nel valutare le risultanze probatorie ai fini della verifica della fondatezza della domanda proposta anche nei confronti della società **Manifattura NP srl** azionata ai sensi degli artt. 2050/2051 c.c., aveva ommesso di valutare i documenti comprovanti una corresponsabilità della stessa nella determinazione del sinistro ossia i verbali di accertamento compiuti dai Carabinieri e dall'ASL di Sassari - Dipartimento Prevenzione intervenuti sul luogo, dai quali era emersa l'omessa indicazione di cartellonistica di sicurezza nell'area di carico scarico in cui era avvenuto il sinistro nonché l'assenza di idonea manutenzione delle attrezzature essendo il carrello elevatore Toyota FD 70 Matric. 13668 - che aveva investito il **CRUIZ** - privo di dispositivo lampeggiante e di segnale acustico di retromarcia, tanto da essere elevate al legale rappresentante della **Manifattura NP srl** le relative sanzioni.

Ha pertanto concluso richiedendo la riforma parziale della sentenza impugnata ed una pronuncia di integrale compensazione delle spese processuali anche nei confronti della **Manifattura NP srl** o in subordine la condanna alla rifusione di euro 1000,00, come da offerta formalizzata l'11.1.2016. Regolarmente citata la **Unipolsai Ass.ni spa** è rimasta contumace mentre la **Manifattura NP srl** ha resistito all'appello eccependone preliminarmente l'inammissibilità per assenza di specificità dei motivi ex art 342 c.p.c. ed in ogni caso eccependone l'inammissibilità ex art. 348 c.p.c.; nel merito, contestando puntualmente le argomentazioni, ne ha richiesto il rigetto per infondatezza, con conferma della decisione impugnata; in subordine ha riproposto ex art. 346 c.c. - domanda notificata alla parte contumace **Unipolsai Ass.ni spa** - di condanna della compagnia di assicurazione al pagamento delle spese processuali ex art. 1917 comma 3 c.c. avendo la stessa ommesso di gestire la lite ai sensi delle obbligazioni assunte ed in forza comunque dell'obbligo di pagamento delle spese assunto in contratto ai sensi della norma citata entro il limite di un quarto del massimale assicurato. Tanto esposto, deve rilevarsi, in primo luogo, l'infondatezza dell'eccezione di inammissibilità formulata dall'appellata **Manifattura NP srl** ai sensi dell'art 342 c.p.c.; invero, secondo il recente orientamento giurisprudenziale "L'art. 342 c. p. c., come novellato dall'art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv. conv. con modif. in l. n. 134 del 2012, non richiede che le deduzioni della parte appellante assumano una determinata forma o ricalchino la decisione appellata con diverso contenuto, ma impone al ricorrente in appello di individuare in modo chiaro ed esauriente il

C. SPANU MARIA TERESA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 44fb70caa90dc45e23b798e8b719377 - Firmato Da: LUPINO FRANCESCA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 6d8b7770da866ce7c387bd84b4b9e88

"quantum appellatum", circoscrivendo il giudizio di gravame con riferimento agli specifici capi della sentenza impugnata nonché ai passaggi argomentativi che la sorreggono e formulando, sotto il profilo qualitativo, le ragioni di dissenso rispetto al percorso adottato dal primo giudice, sì da esplicitare la idoneità di tali ragioni a determinare le modifiche della decisione censurata (cfr. da ultimo Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 21336 del 14/09/2017; altresì Cass. Sez. 3 - , Ordinanza n. 10916 del 05/05/2017).

Parte appellante, in rispondenza a tale principio, ha indicato in modo chiaro gli elementi di censura della decisione individuando, le ragioni di dissenso del percorso argomentativo del primo giudice posto a fondamento della ritenuta estraneità della ~~Manifattura N°~~ srl dalla causazione del sinistro, evidenziando l'erronea lettura e valutazione da parte del tribunale, in primo luogo, delle allegazioni poste a fondamento della domanda dalle quali emergeva una attribuzione di responsabilità ex art. 2050 e 2051 c.c. sulla scorta che la stessa fosse proprietaria o gestore dell'area in cui era avvenuto il sinistro, nonché dei macchinari ivi presenti; in secondo luogo delle risultanze documentali in relazione agli accertamenti relativi agli omessi obblighi di sicurezza e tutela dei luoghi e strumenti di lavoro, così richiedendo la parziale modifica della sentenza in punto di condanna alle spese processuali.

Infondata è pure l'eccezione di inammissibilità ex art. 348 bis, già respinta con ordinanza del , alla luce della non pretestuosità *prima facie* dell'appello proposto da ~~Manifattura N°~~ il quale, invero, è da ritenersi fondato .

Il tribunale, nel decidere sulle spese di lite secondo il principio della soccombenza virtuale (cfr. Cass. Sez. 3, sent. n. 271 del 11/01/2006), ha errato nel ritenere l'estraneità della ~~Manifattura N°~~ srl ai fatti di causa, valutando inesattamente le risultanze istruttorie acquisite.

In primo luogo, si deve evidenziare che le allegazioni a sostegno della domanda individuavano, contrariamente all'assunto riportato in sentenza, un preciso collegamento con la società ~~Manifattura N°~~ srl consistente nella invocata responsabilità della stessa ex artt. 2050 e 2051 c.c. in quanto ritenuta proprietaria o custode/gestore, per via dell'uso, dell'area di carico e scarico in cui si era verificato il sinistro e dei macchinari ivi presenti, quindi come tale tenuta alla sicurezza dei luoghi e alla manutenzione dei macchinari risultata deficitaria.

A sostegno dell'azione proposta nei confronti della predetta società, il ~~Manifattura N°~~ aveva infatti richiamato gli esiti degli accertamenti compiuti dalla Legione Carabinieri Sardegna Compagnia di Sassari e dall'ASL – Dipartimento Prevenzione di prevenzione Servizio Prevenzione e Sicurezza negli ambienti di lavoro Spresal in data 11.11. 2009; nonché la CNR prot. 6608/2008 ricevuta dalla Procura della Repubblica di Sassari il 26.1.2010 – in forza dei quali erano emerse le circostanze del

Firmato Da: SPANU MARIA TERESA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 44fb70caa90d45e23b798e8b719377 - Firmato Da: LUPINO FRANCESCA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 6d8b770da868ce7c387bd84b8a868



sinistro e le gravi lacune relative alla sicurezza dell'ambiente di lavoro, sanzionate specificamente a carico del legale rappresentante della **[redacted]** srl (cfr. produzioni dell'appellante citate).

Sicché ha errato il tribunale nel ritenere che da un punto di vista assertivo fosse sussistente un collegamento soltanto con la **[redacted]** srl sulla sola scorta del fatto che il **[redacted]** avesse evidenziato nell'atto di citazione che il sinistro era stato cagionato da **[redacted]** dipendente di quest'ultima società.

Di più, ha errato il tribunale a ritenere, nonostante l'esito opposto dell'istruttoria svolta, fosse rimasto accertato univocamente che il sinistro era ascrivibile alla esclusiva responsabilità del dipendente della **[redacted]** srl.

Infatti rileva la Corte che dalla CNR del Dipartimento di Prevenzione della Asl emergeva con chiarezza che l'area di carico e scarico in cui il sinistro si era verificato era non conforme ai requisiti di cui all'art. 63, commi 1,2 e 3 del Dlgs n. 81/2008 in quanto, trattandosi di area destinate alle operazioni con l'uso di carrelli elevatori, avrebbe dovuto essere dotata di misure appropriate per proteggere i lavoratori autorizzati ad accedervi e specificamente avrebbe dovuto essere segnalata in modo chiaramente visibile la zona di pericolo, nella fattispecie segnalazione insussistente talché veniva contestata la violazione dell'art. 64 comma 1 lett. A) e all. IV del Dlgs n. 81 cit. a carico del legale rappresentante della **[redacted]** srl.

Dalla CNR menzionata, emergeva altresì che il muletto Toyota FD 70 matric. 13668 che aveva causato l'incidente, era privo di dispositivo lampeggiante e di segnale acustico di retromarcia, talché era contestata al legale rappresentante della **[redacted]** srl anche la violazione dell'art. 71 comma 4 lett. A) del Dlgs n. 81/2008 per non aver adottato le misure necessarie affinché le attrezzature di lavoro fossero oggetto di idonea manutenzione al fine di garantire nel tempo la permanenza dei requisiti di sicurezza.

Emerge a conferma della correttezza dei rilievi a carico del legale rappresentante della società che il muletto Toyota FD 70 matric. 13668, seppure concesso in uso alla **[redacted]** srl e condotto da Dore Baingio dipendente di quest'ultima, era di proprietà della **[redacted]** srl, fatto da ritenersi pacifico in causa, ricavandosi dalle stesse allegazioni difensive della stessa società che il mezzo era stato concesso soltanto in uso alla **[redacted]** e, altresì, dalla richiesta di manleva inviata mediante r.a.r. del 21.5.2012 dalla società alla propria compagnia assicuratrice **[redacted]** spa in cui inequivocamente è dato leggere: *"rilevato peraltro che lo stesso carro elevatore – sul quale la ASL ha ravvisato la carenza di manutenzione che l'attore pare (parzialmente) fondare quale presupposto della pretesa azionata – è sebbene in uso alla **[redacted]** di proprietà della **[redacted]** srl, contraente di Vs polizza RCD n. 47 01087111. Nel caso dovesse essere ravvisato profilo di colpa alcuno in capo alla stessa società **[redacted]** srl, valga la presente*

Firmato Da: SPANU MARIA TERESA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 44fb70caa900c45e23b798e8b719377 - Firmato Da: LUPINO FRANCESCA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 6d8b7770da6868ce7c387bd84b4b9a8e



quale richiesta di garanzia in virtù della stessa polizza” (raccomandata dalla quale peraltro si apprende come la società aveva ben compreso il titolo di evocazione in giudizio).

Altresì i testimoni escussi all’udienza del 22.9.2014, [redacted] e [redacted] avevano chiaramente riferito che l’area di carico e scarico dove era avvenuto il sinistro e visibile nelle riproduzioni fotografiche loro mostrate, era in uso comune alle due società [redacted] srl e [redacted], come peraltro comprovato dalla contestuale presenza al momento del sinistro di due carrelli elevatori in opera nella medesima area uno condotto da [redacted] dipendente della [redacted] srl e l’altro condotto da [redacted] dipendente della [redacted] srl (cfr Verbale dei Carabinieri in atti e verbale di sequestro dei mezzi).

Orbene tali circostanze documentali e testimoniali risultavano, ad avviso della Corte, certamente idonee a comprovare la fondatezza non solo della citazione in giudizio della società [redacted] srl, ma anche della domanda di condanna quale corresponsabile nella causazione del sinistro e del danno.

Invero gli obblighi di cui al D. Lgs. 9/4/2008 n. 2008, contenente il Testo Unico in materia di salute e di sicurezza sul lavoro, in base ai quali è vietata la concessione in uso di attrezzature di lavoro non rispondenti alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro, implicavano necessariamente una corresponsabilità della [redacted] srl, proprietaria del carro elevatore risultato privo di dispositivo lampeggiante e di segnale acustico di retromarcia, avendo la stessa un obbligo di controllo e di garanzia sulla sicurezza dei macchinari di cui è proprietaria. La circostanza, poi, che l’area di scarico e carico, indipendentemente da ogni accertamento della titolarità, fosse ordinariamente in uso ad entrambe le imprese come chiarito univocamente dai testimoni e quindi comune luogo di lavoro implicava l’obbligo in capo anche alla Manifattura NP srl di adoperarsi per segnalare le zone di pericolo, così tutelando la sicurezza delle aree di lavoro ciò comportando ulteriormente una corresponsabilità nell’evento.

Invero, la società appellata, per contro, non aveva dato prova in giudizio di avere fatto tutto il possibile per garantire l’incolumità dei lavoratori e di terzi presenti nell’area per ragioni di lavoro ed evitare quindi il sinistro; anzi i rilievi dell’Asl Dipartimento Prevenzione e dei Carabinieri, valutati unitamente alle dichiarazioni dei testimoni e alla documentazione agli atti, depongono per ritenere fosse stata raggiunta la prova del concorso di responsabilità della società [redacted] srl nella causazione del sinistro per i titoli azionati, qui valutabile ai soli fini della soccombenza virtuale.

Il primo giudice ha invece ommesso di valutare l’intero compendio probatorio pervenendo ad un’affermazione di “*insussistenza di coinvolgimento della [redacted] srl*” nel sinistro, non corrispondente alle risultanze di causa.

Firmato Da: SPANU MARIA TERESA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 44fb70caa90dc45e23b798e8b719377 - Firmato Da: LUPINO FRANCESCA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 6d8b77770da868ce7c387bd84b4b098a8e





Quindi la fondatezza della domanda di [redacted] avrebbe dovuto condurre alla liquidazione delle spese processuali in suo favore ex art. 91 c.p.c. Avendo, peraltro, il [redacted] in questa sede richiesto la modifica della sentenza con pronuncia della compensazione integrale delle spese in luogo di quella parziale disposta, in tal senso deve essere riformato il capo impugnato dovendosi intendere manifestata una espressa volontà contraria al pagamento delle spese processuali in suo favore (cfr Cass. Sez. 6 - 2, *Ordinanza n. 2719 del 11/02/2015*).

Va, da altro lato, accolta la domanda riproposta ex art. 346 c.p.c. da [redacted] srl nei confronti di [redacted] Ass.ni spa di condanna alla rifusione delle spese sostenute nel procedimento di primo grado ex art. 1917 terzo comma c.p.c.;

Invero come ha chiarito la Suprema Corte In materia di responsabilità civile, la costituzione e difesa dell' assicurato, a seguito dell'instaurazione del giudizio da parte di chi assume di aver subito danni è svolta anche nell'interesse dell' assicuratore, ritualmente chiamato in causa, in quanto finalizzata all'obbiettivo ed imparziale accertamento dell'esistenza dell'obbligo di indennizzo. Ne consegue che, pure nell'ipotesi in cui nessun danno venga riconosciuto al terzo che ha promosso l'azione o perché respinto nel merito o perché, come nella specie, interamente ristorato da terzi, l'assicuratore è comunque tenuto a sopportare le spese di lite dell' assicurato, nei limiti stabiliti dall'art. 1917, terzo comma, cod. civ. (cfr Cass Sez. 3, *Sentenza n. 19176 del 11/09/2014*).

Tanto più che nella fattispecie, la [redacted] srl, aveva interesse precipuo a resistere alla avversa domanda essendosi resa necessaria la relativa costituzione in giudizio a causa della mancata assunzione della gestione della lite e richiesta di manleva invocata da parte della Compagnia di assicurazione sollecitata con raccomandata del 28.5.2012 sopra richiamata e, in ossequio ai doveri di correttezza e buona fede, non abbia quindi scelto di difendersi senza avere interesse a resistere (cfr. Cass Sez. 3, *Sentenza n. 5479 del 19/03/2015*)

Le spese di lite del primo grado vanno determinate, avuto riguardo ai parametri di cui al DM 55/14, tenuto conto dello scaglione di valore da 5201 a 26.000 in ragione dell'importo liquidato a titolo di danno differenziale pari a € 11.000, del compenso minimo stabilito per le quattro fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisionale e quindi pari a € 2.738,00 oltre spese generali, IVA e CPA di legge.

Per tutte le considerazioni svolte, in riforma parziale della sentenza appellata, che nel resto va confermata, si dispone la compensazione integrale delle spese processuali del primo grado nei rapporti tra [redacted] e [redacted] srl; mentre si condanna la [redacted] Ass.ni spa, in persona del legale rappresentante, a rifondere alla [redacted] srl le spese processuali di primo grado liquidando le stesse nella misura di € 2.738,00 oltre spese generali e accessori di legge.



Le spese processuali del presente grado di giudizio seguono la regola della soccombenza di **Manifattura NP** srl nei confronti di **Buzzi Antonio Nicolò** e sono liquidate come da dispositivo nel rispetto dei parametri di cui al DM 55/2014 avuto riguardo allo scaglione di valore da 5.201 a 26.000, ai compensi minimi per le sole fase di studio, introduttiva e decisionale, mentre nulla deve essere disposto sulle spese nei rapporti tra **Manifattura NP** srl e **Impolsa** Ass.ni spa stante la contumacia di quest'ultima che non ha resistito alla domanda di condanna ex art. 1917 terzo comma c.p.c.

Non ricorrono peraltro le condizioni per l'applicazione dell'art. 13, commi 1 bis e 1 quater, DPR n. 115/2002 mod. dalla L. n. 228/12, stante l'accoglimento dell'impugnazione.

P.Q.M

La Corte, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda ed eccezione:

- accoglie l'appello proposto da **Buzzi Antonio Nicolò** avverso la sentenza del Tribunale di Sassari n. 866/2016 pubblicata l'11.6.2016 ed in parziale riforma della stessa che nel resto si conferma,
- compensa integralmente le spese processuali del primo grado di giudizio nei rapporti tra **Buzzi Antonio Nicolò** e **Manifattura NP** srl;
- condanna **Impolsa** Ass.ni spa, in persona del legale rappresentante, a rifondere alla **Manifattura NP** srl le spese di lite di primo grado che liquida in € 2.738,00 per compenso, oltre spese generali, IVA e CPA di legge;
- condanna **Manifattura NP** srl, in persona del legale rappresentante, a rifondere a **Buzzi Antonio Nicolò** le spese processuali del presente grado di giudizio che liquida in € 1.889,00 per compensi, oltre spese esenti, spese generali, IVA e CPA di legge.

Così deciso in Sassari, in camera di consiglio il 15.12.2017

Il giudice estensore

Dott. Francesca Lupino

Il Presidente

Dott. Maria Teresa Spanu